

B. NIDO D'INFANZIA

B.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE

1. Standards dimensionali delle strutture

L'edificio deve essere di norma ad un solo piano fuori terra e deve disporre di uno spazio esterno. Qualora il servizio sia articolato su più livelli va garantita la collocazione di ogni unità di gruppo sezione su un unico piano.

Eventuali seminterrati potranno essere utilizzati come locali accessori non fruibili dai bambini.

Lo spazio interno non può essere inferiore ad una superficie utile netta di 10 mq. per posto bambino.

Gli spazi esterni del nido d'infanzia devono avere una superficie rispondente al rapporto minimo di 30 mq. per posto bambino.

2. Deroghe agli standards dimensionali

Quando la struttura fa parte di un complesso architettonico adibito a servizi diversi, al nido d'infanzia e al micro-nido va assicurata autonomia funzionale prevedendo, di norma, vie di accesso, spazi interni ed esterni propri e distinti. In relazione a particolari funzioni alcune zone della struttura possono peraltro essere condivise da più servizi, in tal caso la superficie utile netta non può essere inferiore a 9 mq. per posto bambino.

Per i nidi d'infanzia o i micro-nidi d'infanzia collocati in edifici già esistenti o in nuovi complessi residenziali, può essere applicata sugli standards previsti al precedente punto 1. una riduzione massima del 10% per gli spazi interni ed una riduzione massima del 50% per gli spazi esterni.

Nei nidi d'infanzia e nei micro-nidi d'infanzia collocati nei centri storici la superficie richiesta per gli spazi esterni è ridotta ad almeno 10 mq. per posto bambino.

Qualora, in fase di avvio o di ristrutturazione, il nido d'infanzia o il micro-nido d'infanzia del comune sia collocato provvisoriamente in una sede oggettivamente non adeguata, a fronte di una attestazione formale del comune circa l'indisponibilità di soluzioni alternative, può essere applicata, per il periodo necessario, una deroga agli standards di cui al precedente punto 1.. Tale deroga non può operare per un periodo superiore ai tre anni.

3. Gli spazi interni

Gli spazi interni sono costituiti da:

- a) spazi destinati ai bambini;
- b) spazi destinati agli adulti.

Gli spazi per i bambini e per gli adulti presentano possibilmente caratteristiche di flessibilità per consentire

modifiche e adattamenti in funzione del progetto pedagogico.

4. Spazi interni destinati ai bambini

Gli spazi per i bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:

- a) gioco e attività;
- b) pranzo;
- c) riposo;
- d) igiene personale.

Per tali funzioni sono spazi essenziali:

- a) lo spazio per l'accoglienza dei bambini e dei genitori;
- b) lo spazio sezione, articolato in zone per consentire di differenziare l'attività in piccoli gruppi e per la consumazione del pasto;
- c) gli spazi comuni a tutti i bambini, per il gioco libero o altre attività di gruppo;
- d) lo spazio per il riposo;
- e) i servizi generali. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere attrezzati con una dotazione media di sanitari di norma non inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni sei bambini.

Qualora un medesimo spazio sia destinato ad un uso multifunzionale non deve sussistere interferenza fra le diverse funzioni e comunque va assicurato ai bambini il preciso riconoscimento dello spazio in relazione alla specifica funzione.

5. Spazi interni destinati agli adulti

Gli spazi destinati agli adulti sono:

- a) zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e in gruppo;
- b) cucina e lavanderia con relativi ambienti complementari;
- c) locali spogliatoio e per l'igiene personale;
- d) deposito arredi e materiali d'uso.

6. Spazi esterni

Gli spazi esterni adeguatamente attrezzati devono essere protetti e di uso esclusivo dei bambini.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

B.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Dimensionamento

La ricettività del micro-nido d'infanzia va da un minimo di 6 ad un massimo di 19 posti bambino. Fatte salve le strutture con più ampia ricettività esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, la ricettività del nido d'infanzia va da un minimo di 20 ad un massimo di 60 posti bambino, aumentabile nella misura massima del 10% in presenza di realtà territoriali con particolari situazioni socio-economiche e ferma restando l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate soluzioni organizzative.

L'unità organizzativa di base del nido d'infanzia è rappresentata dal gruppo sezione il cui dimensionamento va definito in relazione all'età dei bambini o in base allo specifico progetto educativo del nido d'infanzia (5).

2. Il calendario

L'anno educativo non può avere durata inferiore alle 46 settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

3. L'orario

L'orario di apertura del nido d'infanzia non può essere inferiore a 6 ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate.

Sono definiti "nidi d'infanzia a tempo ridotto" quelli con un orario di apertura di sei ore al giorno e che garantiscono il servizio di mensa e riposo.

4. Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno, degli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituisce il gruppo degli operatori del nido d'infanzia.

Il rapporto tra educatori e bambini all'interno del nido d'infanzia va definito nel regolamento o nella carta dei servizi, tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero, dell'età e delle caratteristiche dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio. Indicativamente, esso è pari a:

- a) sei bambini per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età tra i tre e i diciotto mesi;
- b) nove bambini per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età superiore ai diciotto mesi.

I parametri consentiranno di definire, in base al numero di bambini iscritti, l'organico del personale da assegnare al nido; le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

Nei gruppi sezione in cui sono inseriti bambini disabili o che si trovano in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale, in relazione al numero o alla gravità dei casi, su proposta del gruppo di lavoro di cui al punto 1 delle disposizioni generali, può essere stabilita la riduzione del numero di

bambini, o in aggiunta o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione (6).

5. Il progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

Il gruppo degli operatori del nido d'infanzia, con un adeguato supporto tecnico psico-pedagogico, provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

Il progetto educativo deve prevedere almeno i seguenti momenti di incontro con le famiglie dei bambini iscritti:

- a) colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento ed ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;
- b) riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- c) iniziative che favoriscano la socializzazione tra i vari componenti del servizio.

Il progetto educativo può altresì prevedere:

- a) incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità;
- b) attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

Allo scopo di consentire l'integrazione dei servizi che fanno parte del Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'*articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002*, i soggetti titolari di detti servizi si accordano con la Provincia, che garantisce il coordinamento pedagogico, per il necessario confronto funzionale a garantire la coerenza del Sistema sul piano educativo e per far conoscere all'utenza le diverse opportunità educative offerte dai servizi del Sistema (7).

6. Requisiti di accesso del personale educativo

Il requisito di accesso alla professione per il personale educativo del nido d'infanzia è il diploma di scuola media superiore nei seguenti indirizzi:

- a) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico o titoli equipollenti
- b) diploma quinquennale di tecnico di servizi sociali
- c) diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
- d) diploma quinquennale di dirigente di comunità
- e) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali
- f) diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione

corredato da un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore per il conseguimento della qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi o di altre qualifiche equipollenti. In provincia di Trento l'attestato di qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi viene rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia. Diplomi di laurea in ambito socio-educativo, anche non accompagnati da diplomi di scuola media superiore in indirizzi di cui al precedente capoverso, consentono la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. Detti diplomi devono contenere nel percorso formativo discipline psicopedagogiche, sociologiche, della salute e benessere del bambino e metodologico-didattiche nonché tirocini o laboratori in servizi educativi rivolti a bambini in età da zero a tre anni comparabili, per natura e consistenza, alle discipline ed ai tirocini o laboratori propri del percorso formativo relativo al corso di formazione professionale di almeno 1000 ore di cui al precedente capoverso. Termini e modalità per lo svolgimento dell'esame per l'ottenimento della qualifica professionale, adottati dall'amministrazione provinciale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. In via transitoria e per il periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore della modifica di cui al presente capoverso, coloro che sono in possesso di uno dei diplomi di laurea che consentono la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi hanno titolo all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. La permanenza di costoro nelle menzionate graduatorie è consentita fino alla prima sessione utile per sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica professionale e subordinatamente al superamento dell'esame stesso.

Sono fatti comunque salvi i titoli di accesso che al momento dell'approvazione della presente deliberazione costituiscono valido titolo per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato negli

asili nido comunali della provincia di Trento, purché congiunti ad esperienza professionale di durata almeno annuale, anche non consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0 - 6 anni, pubblici o privati. Tali requisiti, titolo di accesso ed esperienza almeno annuale, devono essere posseduti alla data di approvazione del presente provvedimento.

Costituisce ulteriore titolo di accesso la qualifica professionale di puericultrice conseguita in corsi di formazione professionale di almeno 800 ore, già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Costituisce altresì titolo di accesso, solo per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica professionale di puericultrice conseguita entro l'anno scolastico 2004/2005 a conclusione dei corsi attivati presso la Scuola professionale per puericultrici gestita dalla Provincia di Milano o presso la Casa materna asili nido gestita dagli Istituti clinici di perfezionamento di Milano.

In caso di esaurimento della graduatoria appositamente formata per la sostituzione del personale educativo temporaneamente assente, e comunque in tutti i casi in cui deve essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale educativo in possesso dei requisiti richiesti, sarà possibile provvedere alla temporanea assunzione del personale educativo occorrente tra coloro che, in possesso di uno dei diplomi di cui alle sopra riportate lettere da a) ad f), abbiano fatto pervenire al soggetto gestore pertinente domanda di assunzione (8).

(5) Punto così sostituito dal punto 1), lettera d), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856.

(6) Punto così sostituito dal punto 1), lettera e), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856.

(7) Punto così modificato dal punto 1), lettera f), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856.

(8) Il presente punto, sostituito dalla Delib.G.P. 17 ottobre 2003, n. 2713, è stato successivamente modificato dalla Delib.G.P. 27 febbraio 2004, n. 424, dal punto 1), lettera g), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856, dalla Delib.G.P. 28 luglio 2006, n. 1550 e di nuovo sostituito dalla Delib.G.P. 30 settembre 2005, n. 2086 e dalla Delib.G.P. 29 agosto 2008, n. 2204.